

## Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione (art. 33 d.lgs. n. 33/2013)

### La norma

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti', nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti', nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

### Ulteriore normativa di riferimento

#### Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per:

- a) "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
- b) "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- c) "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
- d) "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
- e) "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

---

**Circolare MEF-RGS del 14 gennaio 2015, n. 3 - Modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.**

La circolare è consultabile al seguente link: [https://www.rgs.mef.gov.it/\\_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2015/Circolare\\_del\\_14\\_gennaio\\_2015\\_n\\_3.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2015/Circolare_del_14_gennaio_2015_n_3.pdf)

### Schemi di pubblicazione

Gli schemi potranno essere usati come modelli per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 33 nella sezione Amministrazione trasparente (sottosezione di primo livello "Pagamenti") dei siti istituzionali delle amministrazioni/enti.

Resta fermo che ove l'obbligo di pubblicazione non sia "compatibile" con le peculiarità organizzative e funzionali dell'amministrazione/ente, tale obbligo non trova applicazione. Quando un obbligo di pubblicazione non è applicabile va inserita nelle sottosezioni di primo e/o, ove previste, di secondo livello, della sezione AT la seguente precisazione: "L'obbligo di pubblicazione non è applicabile all'amministrazione".

Si invita il soggetto che utilizza il presente schema a specificare nella sottosezione di “*Amministrazione trasparente*” se:

- È un Soggetto tenuto all’obbligo di pubblicazione ex art. 33
- È un Soggetto tenuto parzialmente all’obbligo di pubblicazione ex art. 33
- È un Soggetto non tenuto all’obbligo di pubblicazione ex art. 33

Le amministrazioni/enti pubblicano nella sottosezione di AT i dati e le informazioni di cui al presente schema in conformità e dopo aver visionato le indicazioni contenute nel documento “*Istruzioni operative elaborate ai sensi dell’art. 48, co. 4, lett. b) del d.lgs. 33/2013*” (allegato n. 4 alla delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024).

L’Autorità si riserva di redigere anche delle specifiche tecniche per la definizione dei vincoli da rispettare nella pubblicazione delle informazioni in conformità allo schema.

### Ambito soggettivo di applicazione:

- soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 1 (pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 d.lgs. n. 165/2001)
- soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2 (vale a dire enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati in controllo pubblico)

SEZIONE	AGGIORNAMENTO	Rif. NORMATIVI
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) (Rif. <a href="#">Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti</a> )	Annuale	Art. 33, co. 1, d. lgs. n. 33/2013
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (Rif. <a href="#">Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti</a> )	Trimestrale	Art. 33, co. 1, d. lgs. n. 33/2013
Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici (Rif. <a href="#">Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici</a> )	Annuale	Art. 33, co. 1, d. lgs. n. 33/2013

### Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti		
<i>N.B. Nota 1.</i> La disciplina si applica ai contratti stipulati da pubbliche amministrazioni/enti con soggetti che svolgono attività d’impresa, ivi compresi i lavoratori autonomi e dei liberi professionisti. Sono escluse dall’ambito di applicazione della disciplina in esame i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore e i pagamenti a titolo di risarcimento del danno, compresi quelli effettuati da un assicuratore (Circolare n. 3 MEF - RGS - Prot. 2565 del 14/01/2015 con la quale sono state fornite anche specifiche indicazioni operative per il calcolo dell’indicatore). Cfr. anche Atto del Presidente ANAC del 18 settembre 2024.		
Ambito temporale di riferimento – anno	Anno di riferimento dell’indicatore	Numerico con formato: 4 cifre (es. 2024)
Valore	Valore dell’indicatore per anno di riferimento <sup>1</sup>	Numero con due cifre decimali (es. 18,53)

<sup>1</sup> Cfr. Circolare MEF del 14 gennaio 2015 n. 3, § 5: “L’indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”.

## Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti		
<i>N.B. Nota 1 supra.</i>		
Ambito temporale di riferimento – anno	Anno di riferimento dell'indicatore	Numerico con formato: 4 cifre (es. 2024)
Ambito temporale di riferimento – trimestre	Trimestre (1, 2, 3, 4 trimestre dell'anno di riferimento)	Numerico con formato: 1 cifra (es. 3)
Valore	Valore dell'indicatore per trimestre di riferimento <sup>2</sup>	Numero con due cifre decimali (es. 18,53)

## Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici

Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici		
<i>N.B. Nota 1.</i>		
Ambito temporale di riferimento – anno	Anno di riferimento	Numerico con formato: 4 cifre (es. 2024)
Importo	Importo dell'ammontare complessivo dei debiti  <i>N.B: sono ricompresi nella voce "ammontare complessivo del debito" tutti i tipi di debito salve le fattispecie escluse richiamate nella circolare n. 3 MEF - RGS - Prot. 2565 del 14/01/2015 sopra richiamata (debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore e pagamenti a titolo di risarcimento del danno).</i>	Decimale con separatore “,” per le 2 cifre decimali e separatore “.” per le migliaia
Numero	Numero delle imprese creditrici	Numerico

<sup>2</sup> Cfr. nota 1 supra.